



Simona Bava
Notario

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - -----

----- OGGETTO - DURATA -----

Articolo 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di Associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "Empirica. Studi e progetti socio-educativi - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Empirica. Studi e progetti socio-educativi - APS - ETS" (d'ora innanzi, "Associazione"). Dove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

----- **Articolo 2) SEDE** -----

L'Associazione ha sede principale in Teramo, Via Collurania n. 58 e sede secondaria in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Molise n. 3.

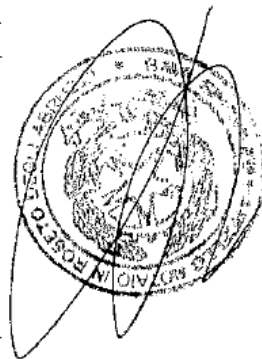
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive o direzionali, comunque denominate.

----- **Articolo 3) SCOPO** -----

L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica, apolitica e, svolgendo una o più attività di interesse generale, opera per la realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di promuovere la giustizia sociale attraverso studi e progetti mirati. Attraverso l'osservazione diretta e analisi concreta della realtà, l'Associazione si dedica a comprendere e affrontare le sfide sociali ed educative della comunità per sviluppare soluzioni efficaci e progetti innovativi che favoriscono la partecipazione attiva, il progresso sociale e l'educazione, con impatti tangibili sul benessere della società.

Tutto ciò in armonia con gli obiettivi della Comunità Euro-



pea e coerentemente con i piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. -----

L'Associazione opera su base locale, nazionale e internazionale. -----

----- Articolo 4) OGGETTO -----

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale, quali contemplate dall'art. 5 CTS: -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; -----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

- formazione universitaria e post universitaria; -----

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; -----

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa; -----

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; -----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lett. C), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

- alloggio sociale, ai sensi del decreto Ministero Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, -----

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS; -----
- promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata; -----
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla vigente normativa anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, quali ad esempio: -----

- assistenza agli Enti locali nelle azioni finalizzate allo sviluppo locale; -----
- valorizzazione della progettualità degli enti pubblici e privati, anche attraverso l'accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali o di qualsiasi altra provenienza, garantendone anche la corretta gestione; -----
- sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, femminile o di soggetti svantaggiati; -----
- piccole attività commerciali senza scopo di lucro finalizzate esclusivamente all'autofinanziamento. -----

Le attività secondarie e strumentali sono meglio individuate con delibera del Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione può svolgere l'attività sia nei confronti di terzi e/o dei soci. -----

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla Normativa applicabile. -----

----- **Articolo 5) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI** -----

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati. -----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. -----

----- **Articolo 6) DURATA** -----

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima di tale data con delibera dell'Assemblea. -----

----- **TITOLO II - ASSOCIATI** -----

----- **Articolo 7) DEFINIZIONE DI ASSOCIATO** -----

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Associati") i soggetti che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborando attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione, hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. -----

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: -----

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; -----
- b) Associati Beneficini (in alternativa: Associati Onorari), i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione

ne in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti; -----

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; -----

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria. -----

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). -----

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione. -----

----- **Articolo 8) NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI** -----

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. -----

Non viene fissato un numero massimo di soci. -----

----- **Articolo 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI** -----

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile. -----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

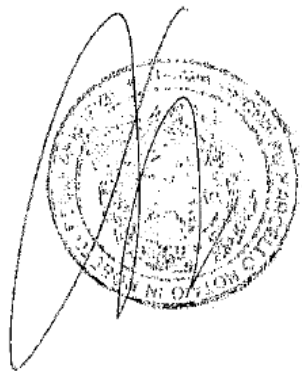
Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative e dalla Normativa applicabile, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento delle quote associative fissate periodicamente dal Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 10) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI** -----

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto, i Regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. -----

La Domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo, mediante istanza spedita a mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e l'impegno a rispettare le finalità dell'Associazione. -----

L'organo preposto all'esame dell'approvazione e al respingi-



mento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. -----

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. -----

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. -----

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. -----

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che l'ha effettuata può presentare ricorso entro sessanta giorni all'Assemblea, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. -----

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda. -----

Successivamente all'accoglimento della Domanda, i neo-associati si impegnano: -----

1) a comunicare le informazioni riguardanti il proprio ambito di interesse; -----

2) a versare la quota di adesione. La quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, fermo restando nell'avente causa il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per la partecipazione all'Associazione. --

----- Articolo 11) RECESSO DELL'ASSOCIATO -----

L'associato può in qualunque momento comunicare, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la sua volontà, anche non motivata, di recedere dall'Associazione. -----
Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso, fatti salvi gli impegni assunti nella sua qualità di associato ed il pagamento della quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. -----

----- Articolo 12) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO -----

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. -----

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. -----

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso a mezzo lettera raccomandata a/r., per o altro strumento di comunicazione che garantisca

la prova dell'avvenuta ricezione. -----
La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui è comunicata all'escluso e provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'autorità giudiziaria. -----

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. -----

----- TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE -----

----- Articolo 13) PATRIMONIO INIZIALE -----

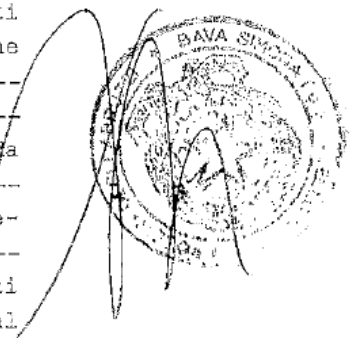
Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). -----

----- Articolo 14) ENTRATE -----

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: -----

- a) il percepimento della Quota Annuale; -----
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----
- e) i redditi dell'Associazione derivanti dal patrimonio; -----
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, inclusi quelli derivanti dall'esercizio delle attività secondarie/strumentali anche se commerciali; -----
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; -----
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; -----
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. -----

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale, salva comunque la facoltà dell'Associato di effettuare apporti ul-



teriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. -----

----- **Articolo 15) QUOTA INIZIALE E QUOTA ANNUALE** -----

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale"). -----

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale"). -----

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro: -----

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e, alle modalità del loro versamento; -----

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso. -----

- **Articolo 16) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI** -

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS. -----

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: -----

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; -----

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si

intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale. -----

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. -----

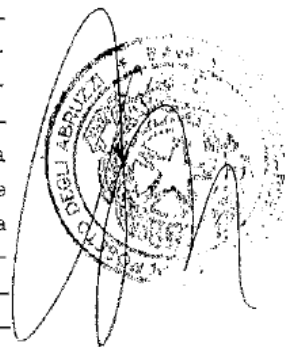
----- **Articolo 17) IRRIPIETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI** -----
Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso, (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione. -----

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile: né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. -----

----- **Articolo 18) INCREMENTO DEL PATRIMONIO** -----
Il patrimonio dell'Associazione si incrementa: -----

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; -----
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione; -----
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione. -----

----- **Articolo 19) SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO** -----
Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e



la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. -----

Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione. -----

----- Articolo 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE -----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -----

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analoghi settori e condizioni; -----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze al fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; -

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, al fondatori, al componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, al soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, al loro parenti entro il terzo grado ed al loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; -----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-

tro punti al tasso annuo di riferimento. -----

- **Articolo 21) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE** -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c. -----

---- **TITOLO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO** ----

----- **Articolo 22) ORGANI** -----

Organi dell'Associazione sono: -----

- l'Assemblea degli Associati; -----

- il Consiglio Direttivo; -----

- il Presidente del Consiglio Direttivo; -----

- l'Organo di Controllo/il Revisore Legale (qualora la loro nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea); -----

- il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo); -----

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo. -----

----- **SEZIONE I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI** -----

----- **Articolo 23) PRINCIPI GENERALI** -----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. -----

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. -----

----- **Articolo 24) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA** -----

L'Assemblea Generale: -----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore; -----

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; ----

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali; -----

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; -----

- approva i regolamenti; -----

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; -----

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; -----

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. -----

----- **Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea** -----

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche scadute



ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà utile e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto di voto o dall'Organo di Controllo. -----

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Teramo, potendo svolgersi, altresì, in qualunque altro luogo purché in Italia. -----

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante raccomandata a/r, posta elettronica certificata o qualsiasi altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, da spedire: -----

- agli Associati, agli indirizzi risultanti dal Libro Associati; -----

- al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo all'indirizzo reso noto all'atto della accettazione della carica o successivamente variato; almeno 7 (sette) giorni prima (nei casi di urgenza anche mediante telegramma almeno 2 giorni prima) contenente l'indicazione del luogo, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso può prevedere anche la seconda convocazione purché in giorno diverso dalla prima. L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri, e tutti i membri dell'Organo di Controllo. ----

----- **Articolo 26) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano in carica; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. -----

Il Presidente dell'Assemblea, assistito dal Segretario, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. -----

----- **Articolo 27) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA** -----

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice, tranne in caso di scioglimento dell'Associazione e modifiche statutarie, materie per le quali è necessaria la maggioranza del 2/3 (due terzi) dei presenti, anche in seconda convocazione. -----

A ciascun associato è attribuito un voto, purché iscritto da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e

l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. -----
 Il voto si esercita in modo palese. -----
 Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore o dipendente dell'Associazione, mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Il delegato non può ricevere più di una delega. -----
 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. -----
 Non è ammesso il voto per corrispondenza. -----
 L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----
 Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----
 a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----
 b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----
 c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----
 Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. -----
 La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

----- SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- Articolo 28) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. -----

Spetta al Consiglio Direttivo di: -----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; -
- convocare l'Assemblea degli associati e sottoporle proposte e mozioni; -----
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; -----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; -----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; -----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; -----
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; -----
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; -----
- promuovere e organizzare gli eventi associativi; -----
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi; -----
- perfezionare assunzioni e conferire incarichi di collaborazione. -----

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. -----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. -----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, in presenza dei presupposti sopra meglio descritti con riferimento alle riunioni dell'Assemblea. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. -----

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. -----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. -----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile. -----

---- Articolo 29) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ----

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. -----

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. -----

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----
- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-

genti con quelli propri dell'Associazione. -----
Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

----- **Articolo 30) GRATUITÀ DELL'INCARICO** -----
Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- **Articolo 31) DURATA DELLA CARICA** -----
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. -----

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. ----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. -----

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. -----

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. -----

I Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di n. 3 (tre) volte. -----

---- **Articolo 32) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** ----

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. -----

La convocazione del Consiglio può avvenire ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno Consiglieri. -----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è, in ogni caso, validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. -----

---- **Articolo 33) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** ----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. -----

SEZIONE III - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

----- **Articolo 34) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE** -----

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: -----

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; -----

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; -----

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; -----

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; -----

e) rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; -----

f) attribuire, ove necessario o opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. -----

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. -----

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. -----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. -----

In particolare, il Presidente, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, ha il potere di: -----

- effettuare l'ordinaria amministrazione; -----

- esigere importi a qualsiasi titolo dovuti sia da privati che da Enti pubblici rilasciandone apposita quietanza; in particolare potrà firmare in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo atti di costituzione di garanzie, anche fideiussorie, che venissero richieste da CE, Stato o Regione nell'Ambito del finanziamento delle varie iniziative; -----

- svolgere ogni altra attività nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Assemblea Generale dei soci. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. -----

----- **Articolo 35) Segretario** -----

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. -----

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione nelle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. -----

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati. -----

----- **Articolo 36) TESORIERE** -----

Il Tesoriere: -----

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne ritiene idonea contabilità; -----

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; -----

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. -----

---- **SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE** ----

---- **Articolo 37) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO** ----

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. ---- In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. -----

-- **Articolo 38) DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO** --

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili per massimo n. 3 (tre) volte. -----

Articolo 39) COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

I Controllori svolgono le funzioni indicate dall'art. 30 CTS. -----

Essi partecipano, altresì, di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. -----

Il Collegio dei Controllori è convocato e delibera con le medesime modalità dell'Assemblea. -----

----- **Articolo 40) Compenso dell'Organo di Controllo** -----

Dalla nomina a Controllore non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- **Articolo 41) IL COMITATO SCIENTIFICO** -----

Il comitato scientifico è organo consultivo dell'Associazione formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea che si distinguono per la preparazione tecnico scientifica nei settori in cui opera la Associazione. Al suo interno viene eletto un Presidente che coordina l'attività del comitato. Il comitato è convocato, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, dal suo presidente quando lo ritiene opportuno ovvero se ne è fatta richiesta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati. -----

Il comitato rilascia pareri scritti e motivati, non vincolanti, nelle materie ed argomenti rimessi al suo esame. -----

----- **TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE** -----

----- **Articolo 42) ESERCIZI ASSOCIATIVI** -----

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che iniziano l'1 (uno) gennaio e

terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

----- **Articolo 43) BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE** -----

Per ogni esercizio devono essere predisposti il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, redatti e depositati secondo la Normativa Applicabile. -----

----- **Articolo 44) SCRITTURE CONTABILI** -----

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. -----

----- **Articolo 45) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene: -----

- a) il Libro degli Associati; -----
- b) il Registro dei Volontari; -----
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo; -----
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo. -----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei Verbali dell'Assemblea, Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione. -----

----- **TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglimento** -----

----- **Articolo 46) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** -----

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. -----

----- **TITOLO VII - ARBITRATO** -----

----- **Articolo 47) CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

Qualunque controversia insorga fra i membri degli Organi Sociali, nonché fra uno o più membri e l'Organo Sociale di appartenenza in dipendenza della esecuzione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. -----

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove ha sede l'Associazione. -----

Le spese dell'Arbitrato seguono la scondobenza. -----

----- **TITOLO VIII - RINVIO** -----

----- **Articolo 48) RINVIO** -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,
si rinvia alla Normativa Applicabile. -----

Firmato: Matteo Paradisi, Iole Marozzi, Caterina Laguardia,
Lucia Patriarca, Graziano Della Loggia, Ranalli Renzo, De
Lauretis Gabriele, Simona Bava Notaio (sigillo) -----

Io sottoscritto Dott. SIMONA BAVA, Notaio in Roseto degli A-
bruzzi (TE), certifico che la presente copia che si compone
di fogli 6 (sei) è conforme all'originale. -----
si rilascia per uso consentito. -----

Roseto degli Abruzzi (TE), 28 Dicembre 2023

